

TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. FRANCESCO LAMAGNA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo in data ...al n. .../ 2019 R.G., promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il 10.10.2019

DA

S.F. (C.F.: (...)), rappresentato e difeso in giudizio, per mandato depositato nel fascicolo telematico in allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, dall'avv. ...(C.F.: (...), fax (...), p.e.c.:...) del Foro di Vicenza, presso il cui Studio, sito in..., ha eletto domicilio;

- attore opponente -

CONTRO

R.M. (C.F.: (...)), rappresentata e difesa in giudizio, per mandato allegato al ricorso per ingiunzione di pagamento, dall'avv. ...(C.F.: (...), fax (...), p.e.c.:...) del Foro di Vicenza, presso il cui Studio, sito in Vicenza, ...ha eletto domicilio;

- convenuta opposta-

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. .../2019, emesso dal Tribunale di Vicenza in data....

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

EX ART. 132 C.P.C. NELLA FORMULAZIONE INTRODOTTA DALLA L. 18 giugno 2009, n. 69

Al fine di un opportuno inquadramento dell'oggetto del presente giudizio e necessario premettere che S.F., con atto di citazione notificato il 10.10.2019, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.... /19 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 14.08.2019 (R.G. .../19), con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore della ex moglie R.M. della somma capitale di Euro

23.324,58, oltre interessi legali, spese (anche generali) e competenze del procedimento monitorio, importo corrispondente al 50% della somma che l'ingiungente era stata condannata a pagare alla F. s.r.l. per opere eseguite sulla ex casa familiare di..., intestata in nuda proprietà ai figli M. e G. e in usufrutto al figlio minore D..

A sostegno della spiegata opposizione, il S. deduceva che detta casa coniugale era stata assegnata alla sig.ra M.R. in sede di separazione personale dal marito, ma E. aveva rinunciato al godimento esclusivo della stessa, con l'assenso di esso opponente, per concederla in locazione a terzi (così come la villa di ...- in proprietà esclusiva del figlio D.), incassando i relativi canoni destinati a saldare il debito che sarebbe eventualmente sorto a conclusione del contenzioso giudiziario con la F. (v. docc. 3 e 7 e dichiarazione del curatore speciale del minore prodotta da controparte, "...confermo che per la gestione dei beni tutti del sig. D.S....si è attivata unicamente la mamma M.R....la quale...ha in particolare...incassato gli affitti dei beni di Stintino...e Grossa...").

L'attore opponente eccepiva, inoltre, ai sensi delle previsioni normative dell'art. 1460 c.c., l'inesistenza di detto presunto credito nei suoi confronti, in quanto previsto negli accordi di separazione al verificarsi di alcune condizioni, quale obbligazione sinallagmatica subordinata ad altre facenti carico alla sig.ra R., la quale avrebbe dovuto prima adempiere a quelle di propria competenza: in primis, quella di cedere al marito il 50% della società di famiglia "M. s.r.l. unipersonale di M.R.", transazione grazie alla quale esso opponente avrebbe potuto incamerare le risorse necessarie non solo a mantenere moglie e figli, ma anche, appunto, a far fronte ad obbligazioni accessorie, come quella oggetto dell'odierno procedimento.

Sulla scorta di tali motivi, l'opponente, pertanto, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale l'ex moglie R.M., richiedendo, in via principale, l'accertamento e la declaratoria di inesistenza del credito ex adverso azionato in via monitoria, con conseguente declaratoria di nullità, inefficacia e revoca dell'impugnato decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna della convenuta a corrispondergli il 50% del valore della M. s.r.l. da calcolarsi al momento dell'accordo di separazione, nella misura che sarebbe risultata all'esito di espletanda c.t.u. contabile-estimativa e quantomeno pari ad Euro 106.000 (corrispondente alla metà della somma di Euro 180.000,00, relativa al valore del magazzino, più la metà di Euro 32.000,00, pari al saldo del conto corrente); in via subordinata, invece, nella denegata ipotesi in cui il credito della convenuta opposta fosse ritenuto esistente, ne chiedeva la compensazione parziale con il proprio maggior credito.

La convenuta opposta R.M., nel costituirsi ritualmente in giudizio, con apposita comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.02.2020, richiedeva all'adito Tribunale che, previa concessione della provvisoria esecuzione dell'impugnato provvedimento monitorio, rigettasse l'opposizione e le domande tutte ex adverso proposte in causa, ivi compresa quella svolta in via riconvenzionale, in quanto ritenute infondate in fatto e in diritto.

A sostegno delle rassegnate conclusioni, l'opposta evidenziava che il credito attivato in sede monitoria nei confronti della controparte traeva origine dal verbale di separazione consensuale omologato con decreto del 17.02.2015 (depositato in Cancelleria in data 06.03.2015) reso dal Tribunale di Padova a definizione del procedimento n. 12305/2014 R.G.; che, con detto verbale, redatto il 27.01.2015, le parti avevano previsto al punto 5), fra l'altro, che "Il Signor F.S. pagherà insieme alla Signora M.R., in misura del 50% ciascuno, ogni spesa e competenza e comunque ogni somma eventualmente dovuta in relazione alle cause pendenti avanti il Tribunale di Vicenza,

rubricata al R.G. N. .../04, nonché avanti il Tribunale di Padova, rubricata al R.G. N. .../09, aventi ad oggetto la contestazione dei lavori effettuati nell'immobile di Grossa di Gazzo Padovano. Egli provvederà in misura del 50% al pagamento delle spese di lite e, in caso di soccombenza, si impegna a tenere manlevata la Signora M.R. dal 50% della somma che la stessa fosse condannata a pagare in relazione ai summenzionati procedimenti. In caso di vittoria, il ricavato sarà diviso in misura del 50% tra entrambi i coniugi".

La convenuta opposta precisava, altresì, che il procedimento n. .../2004 R.G. Trib. VI succitato, contro la F. s.r.l., si era concluso con la sentenza n. ...2015, pubblicata in data 31.08.2015, passata in giudicato, con la quale era stata condannata al pagamento della somma di Euro 28.682,13, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo e al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di Euro 7.254,00, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A., per un totale complessivo di Euro 46.649,16, come attestato dal legale della F. s.r.l., Avv. G.M., somma da essa opposta regolarmente erogata all'avente diritto.

Deduceva, inoltre, che l'opponente non contestava l'avvenuto pagamento da parte di essa opposta della suddetta somma e che erano destituite di fondamento le due eccezioni sollevate dalla controparte, che sosteneva, da un lato, che l'adempimento dell'obbligazione di cui al punto 5) del verbale di separazione consensuale era condizionato all'adempimento, da parte di essa opposta, della pattuizione di cui al punto 6) del medesimo verbale e, dall'altro, che essa opposta si sarebbe accollato il debito con la F. s.r.l..

La convenuta opposta, quanto alla domanda riconvenzionale avversaria, evidenziava, infine, che non aveva la disponibilità materiale del magazzino della M. ove era depositata la maggior parte dei beni della società; che il S. aveva iniziato a disporre unilateralmente di detti beni, tanto da essere stata costretta a richiedere giudizialmente il sequestro della merce di cui al magazzino (proc. n. .../16 R.G.), poi abbandonato a seguito di nuove promesse fatte e non mantenute dall'odierno opponente; che, comunque, dal contenuto del fascicolo del citato procedimento emergeva che *"i beni oggetto della domanda di sequestro sono già stati alienati o dispersi dal resistente, il quale tuttavia ... a tacitazione parziale di un rapporto di dare/avere di altra natura, ha ceduto alla ricorrente i quattro mobili indicati.."* (cfr. verbale di udienza del 25.07.2017).

All'esito della prima udienza di comparizione delle parti del 03.3.2020, il Giudice designato, con Provv. del 19 aprile 2020, emesso fuori udienza e regolarmente comunicato alle parti, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concedeva alle parti i termini concordemente richiesti di cui all'art. 183, 6 comma, c.p.c., fissando l'udienza del 22.01.2021 per l'adozione dei provvedimenti istruttori.

Alla suddetta udienza, il Giudice, sul presupposto che la causa fosse matura per la decisione, fissava l'udienza del 21.01.2022 per la precisazione delle conclusioni, rinviata d'ufficio all'udienza del 10.3.2022 con Provv. del 18 gennaio 2022.

La causa, quindi, istruita solamente sulla base delle produzioni documentali effettuate dalle parti, all'udienza del 10.3.2022, veniva riservata per la decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Così riepilogate, nei loro termini essenziali, le prospettazioni e difese delle parti, più diffusamente compendiate nei rispettivi atti del giudizio, e dell'avviso il Giudicante che l'opposizione proposta nell'interesse di S.F. sia fondata e meriti accoglimento. A tal proposito, deve rilevarsi che l'opposta R.M., nella sua veste di attrice in senso sostanziale, ha agito in via monitoria nei confronti dell'odierno opponente facendo valere l'inadempimento di cui quest'ultimo si era reso responsabile in ordine all'obbligazione a suo carico racchiusa al punto n. 5) del verbale della separazione consensuale (omologata dal Tribunale di Padova con provvedimento del 17.02/06.3.2015), che costituisce il titolo della pretesa creditoria azionata.

A mente della citata clausola n. 5 era previsto, infatti, che "Il Signor F.S. pagherà insieme alla Signora M.R., in misura del 50% ciascuno, ogni spesa e competenza e comunque ogni somma eventualmente dovuta in relazione alle cause pendenti avanti il Tribunale di Vicenza, rubricata al R.G. N. .../04, nonché avanti il Tribunale di Padova, rubricata al R.G. N. .../09, aventi ad oggetto la contestazione dei lavori effettuati nell'immobile di Grossa di Gazzo Padovano. Egli provvederà in misura del 50% al pagamento delle spese di lite e, in caso di soccombenza, si impegna a tenere manlevata la Signora M.R. dal 50% della somma che la stessa fosse condannata a pagare in relazione ai summenzionati procedimenti."

E poiché la stessa opposta, all'esito del procedimento n. .../2004 R.G. Trib. Vicenza, aveva incontestatamente corrisposto alla F. s.r.l. la somma complessiva di Euro 46.649,16, in ottemperanza alle statuizioni condannatorie contenute nella sentenza n. ...2015, pubblicata in data 31.08.2015, passata in giudicato, ha rivendicato il diritto di ottenere dal S. il rimborso della metà di quanto pagato alla predetta società, in conformità con le previsioni pattuite al punto 5) del menzionato verbale di separazione consensuale, non avendo l'interessato provveduto spontaneamente a corrisponderle quanto dovuto.

Di contro, l'opponente, al fine di paralizzare la pretesa creditoria avversaria, ha eccepito l'inadempimento di cui, a sua volta, si era resa responsabile la convenuta opposta in ordine alle previsioni di cui al punto 6) dello stesso verbale di separazione consensuale e, di conseguenza, l'inesigibilità del credito azionato dalla controparte, evidenziando che le parti, con la richiamata clausola pattizia, avevano espressamente concordato che: "*La Signora M.R. si impegna a cedere al Signor F.S. il 50% della quota della società M. srl unipersonale P IVA (...), con sede in Via V. n. 17 - N. P., con atto notarile da stipularsi entro e non oltre il 10.01.2015, con spese a carico di entrambi in eguale misura, con conseguente autorizzazione in capo al Sig. S. ad operare sul conto corrente intestato alla società. Nell'ambito della predetta società, la Sig.ra R. continuerà a svolgere l'attività amministrativo-contabile ed il Sig. S. l'attività commerciale, fieristica e di gestione dei rapporti con la clientela. Tutto il magazzino così come inventariato, rimarrà di proprietà della società... srl. Entrambe le parti si impegnano a non esercitare, nemmeno in qualità di dipendenti, attività in concorrenza con l'attività svolta da M. srl per il periodo di cinque anni a far data dall'omologa della separazione coniugale. Le parti convengono altresì il reciproco diritto di prelazione in caso di cessione delle quote della società M. srl*".

In particolare, l'opponente allegava che la convenuta opposta non aveva fornito la necessaria prova di aver adempiuto siffatta obbligazione a suo carico, trasferendogli la quota del 50% della M. s.r.l. unipersonale, né aveva manifestato la volontà di dare concreta esecuzione alla suddetta obbligazione contenuta nel citato punto n. 6) e che, di conseguenza, la pretesa creditoria fatta valere dalla controparte non era fondata, invocando a sostegno del proprio assunto il noto brocardo

"inadimplenti non est adimplendum", risultando la pretesa avversaria condizionata all'adempimento delle obbligazioni a carico della stessa contenute al punto 6) del più volte citato verbale della separazione.

La convenuta opposta ha contrastato l'assunto di parte opponente, assumendo che le previsioni contenute rispettivamente ai punti 5) e 6) del verbale della separazione consensuale non sarebbero tra di loro collegate sinallagmaticamente, né reciprocamente condizionate, avendo al contrario una propria distinta autonomia, come era confermato anche dal fatto che per gli adempimenti delle obbligazioni contenute nei citati due punti del verbale erano state previste dalle parti diverse scadenze temporali.

Orbene, ritiene il Giudicante, come già espresso nell'ordinanza del 19.4.2019, che le obbligazioni rispettivamente assunte dagli ex coniugi in sede di separazione consensuale costituiscono espressione di un accordo complessivo in ordine alla regolamentazione delle condizioni della separazione personale condizionante i reciproci adempimenti, che, come tali, vanno considerate unitariamente e non singolarmente, non essendo suscettibili di autonomo apprezzamento svincolato dalle altre pattuizioni contenute nello stesso atto.

E del resto, costituisce regola di comune esperienza, oltre che il risultato delle disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 1362 e 1363 c.c., che in tema di interpretazione del contratto, anche quando l'interpretazione di ciascuna delle clausole che concorrono alla formazione del testo negoziale è compiuta sulla base del senso letterale delle parole, il Giudice è tenuto ad applicare i criteri dell'interpretazione sistematica e della ricerca della comune volontà delle parti.

Le citate norme, infatti, riferendo le varie espressioni adoperate all'intero testo in modo da ricavarne il senso complessivo e nel contempo intendere la singola espressione in funzione del testo, di cui è parte integrante, impongono in definitiva di interpretare le clausole le une per mezzo delle altre, in modo da desumere la comune volontà delle parti interessate.

Diversamente opinando, infatti, si perverrebbe al risultato - sicuramente ingiustificato ed iniquo - che una parte possa avvantaggiarsi dell'adempimento dell'altra in ordine ad obbligazioni a sé favorevoli, senza al contempo doversi far carico dell'adempimento di obbligazioni di segno contrario in favore della controparte.

Nella chiarita prospettiva, quindi, non rileva l'incontestato inadempimento di cui si è reso responsabile il S. in relazione alle previsioni di cui al punto 5) del verbale della separazione e segnatamente al rimborso della metà di quanto complessivamente corrisposto dalla R. alla F. s.r.l. (Euro 46.649,16) per le causali sopra indicate, dal momento che anche la convenuta opposta si è resa, a sua volta, inadempiente in ordine alle obbligazioni a suo carico contenute nel punto 6) dello stesso verbale, trattandosi di pattuizioni sinallagmaticamente tra di loro reciprocamente condizionate.

E poiché gli inadempimenti accertati a carico di entrambe le parti risultano oggettivamente tra di loro proporzionali, avuto riguardo al complessivo assetto degli interessi perseguito dalle stesse parti nel regolamentare le condizioni della separazione, va accolta l'opposizione proposta dal S. e revocato l'impugnato decreto ingiuntivo, senza necessità di dar corso all'invocata attività istruttoria, in quanto le risultanze processuali appaiono sufficienti ad orientare il convincimento giudiziale.

Al contrario, non risulta fondata la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente, diretta ad ottenere la condanna della convenuta opposta al pagamento del controvalore del 50% della quota della M. s.r.l. unipersonale calcolata al momento dell'accordo di separazione, quantificata dall'interessato nella somma di Euro 106.000,00, domanda che conseguentemente va rigettata.

In proposito, valgono le stesse motivazioni già esposte per giustificare il mancato accoglimento delle richieste fatte valere con il ricorso monitorio, stante la ritenuta sinallagmaticità delle clausole contenute nel verbale di separazione consensuale, da interpretarsi le une per mezzo delle altre, come già evidenziato in precedenza.

E poiché il S. si è reso pacificamente inadempiente in ordine all'obbligazione a suo carico basata sulle previsioni del punto 5) del verbale di separazione consensuale, non può a ragione pretendere l'adempimento della controparte in relazione alle pattuizioni di cui al punto 6) dello stesso verbale.

A ciò si aggiunga, in ogni caso, come sia rimasto incontestato tra le parti l'assunto di parte opposta - dedotto nell'ambito del procedimento per sequestro n. .../16 R.G - secondo cui *"i beni oggetto della domanda di sequestro sono già stati alienati o dispersi dal resistente, il quale tuttavia ... a tacitazione parziale di un rapporto di dare/avere di altra natura, ha ceduto alla ricorrente i quattro mobili indicati.."* (cfr. verbale di udienza del 25.07.2017).

Da tale circostanza si desume, infatti, che alcun bene fosse ancora in proprietà della M. e poiché l'opponente non ha fornito la necessaria prova contraria volta a dimostrare l'esistenza di cespiti mobiliari e/o di crediti ancora in capo alla M., non può trovare accoglimento la spiegata domanda riconvenzionale.

Né a tale deficit probatorio può supplirsi con la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio contabile - estimativa, la quale - se ammessa - si rivelerebbe meramente esplorativa.

L'esito del giudizio, caratterizzato dalla reciproca soccombenza, rende evidente che non sussistono le condizioni soggettive ed oggettive per addivenire ad una condanna della parte opposta al risarcimento danni ai sensi delle previsioni normative dell'art. 96 c.p.c. e, al contempo, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:

1. in accoglimento dell'opposizione proposta da S.F., revoca il decreto ingiuntivo n. 2530/19, emesso dal Tribunale di Vicenza in data 14.08.2019 (R.G. 5609/19) a suo carico ed in favore di R.M..
2. Rigetta ogni altra domanda proposta dalle parti.
3. Dispone tra le parti l'integrale compensazione delle spese e competenze di lite.

Conclusione

Così deciso in Vicenza, il 25 luglio 2022.

Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2022.